

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) DOLMETTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA NERVI

Seduta del 26/09/2023

FATTO

Parte ricorrente espone di essere titolare, presso l'intermediario resistente, di un conto corrente, cointestato con altra persona, deceduta nel 2016, della quale si afferma coerede. Lamenta l'impossibilità di prelevare le somme di sua spettanza, la mancata consegna degli estratti conto, nonché la persistenza degli addebiti a titolo di spese di gestione. Chiede quindi che l'intermediario sia condannato a consegnare la somma giacente sul predetto conto corrente e di spettanza della ricorrente, nonché a restituire le somme addebitate per la relativa gestione.

L'intermediario resiste alla domanda. Ricostruisce in maniera dettagliata le vicende relative al conto corrente, rappresentando che la notizia della morte della cointestataria è stata comunicata a distanza di oltre cinque anni dal relativo decesso. Dà atto di aver fornito la lettera di consistenza, attestante la giacenza sul conto alla data della morte della cointestataria (euro 6.543/93), e sottolinea che, pochi giorni dopo il decesso, la ricorrente ha prelevato l'importo di euro 4.000/00, superiore al 50% della predetta giacenza. Produce documentazione attestante l'ulteriore movimentazione del conto fino al 30 giugno 2022. Rileva che non è stata consegnata la dichiarazione di successione, né la dichiarazione di esonero.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento nei termini di seguito precisati.

Viene in rilievo un conto corrente cointestato a due persone, una delle quali risulta deceduta nel 2016. In tali casi è pacifico che il rapporto di conto corrente prosegue in base alle condizioni contrattuali pattuite (decisione 24360/2019 del Collegio di coordinamento; decisione 6959/2022), e ciò giustifica l'addebito dei costi e delle spese di gestione lamentate dalla parte ricorrente; la relativa domanda di restituzione, pertanto, deve essere respinta.

Per altro verso, la prosecuzione del rapporto contrattuale impone al Collegio di prendere in considerazione anche gli accrediti pervenuti sul conto in data successiva al decesso della *de cuius*. In particolare, dalla documentazione versata in atti dall'intermediario risultano ulteriori movimenti, sia in entrata sia in uscita fino alla data del 30 giugno 2022, ove risulta un saldo pari ad euro 31.185,84.

Il Collegio osserva preliminarmente che nessuna delle due parti ha preso posizione circa la natura della contitolarità del conto (firma disgiunta o congiunta), né ciò risulta dalla documentazione versata in atti.

Le circostanze rappresentate negli atti difensivi inducono a ritenere, quantomeno in via indiziaria, che la cointestazione fosse a firma disgiunta. A tal fine è significativo il fatto che, a distanza di pochi giorni dal decesso della cointestataria, l'odierna ricorrente abbia prelevato la somma di euro 4.000/00, finanche superiore al 50% della giacenza alla data del decesso (euro 6.543/93).

Ciò induce il Collegio a ravvisare la presunzione di contitolarità al 50% delle somme giacenti sul conto.

La domanda proposta dalla ricorrente è incentrata sul 50% di sua spettanza, mentre essa lascia impregiudicato il residuo 50% da attribuire alla *de cuius* e, pertanto, caduto in successione.

Orbene, secondo il costante orientamento dei Collegi, in caso di cointestazione del conto corrente con firma disgiunta, nonché di decesso di uno dei contitolari, il contitolare superstite è pienamente legittimato ad ottenere lo svincolo della somma corrispondente al 50% di sua spettanza, senza che l'intermediario possa frapporre ostacoli inerenti alla vicenda successoria ed agli adempimenti documentali ad essa conseguenti; in questi casi, infatti, la parte ricorrente fa valere una pretesa *iure proprio*, e non *iure hereditario*. Si vedano *ex multis* le decisioni n. 21593/2019, n. 3912/2022 e n. 12520/2022.

A questo punto occorre determinare il *quantum* spettante alla parte ricorrente. Ad avviso del Collegio, a tale quantificazione può provvedere l'intermediario sulla base dei criteri di seguito indicati. La quantificazione dovrà:

- essere riferita alla data di comunicazione della presente pronuncia;
- tenere conto dei movimenti in uscita registrati successivamente alla data di decesso della *de cuius*, posto che – presuntivamente – tali movimenti sono riferibili all'odierna ricorrente e dovranno quindi essere defalcati dalla somma ad ella spettante;
- escludere dal computo l'accredito registrato sul conto in data 4 agosto 2017 con la causale "Riscatto vs. polizza n. XXX999";
- escludere dal computo le spese di gestione e di tenuta del conto corrente che – come sopra rilevato – devono ritenersi legittime.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla liquidazione degli importi indicati in motivazione, nei sensi e per gli effetti di quanto riportato in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO